

Roma, 15 maggio 2015

Prot. N. 466

On. **Andrea Orlando**
Ministro della Giustizia

Dott. **Giovanni Melillo**
Capo di Gabinetto

Dott. **Mario Barbuto**
Capo Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria

Dott.ssa **Emilia Fagnoli**
Direttore Generale del personale e della
formazione

Oggetto: legge 162/2014 – Sistema recupero crediti – Ordinamento degli Ufficiali giudiziari

Con l'entrata in vigore della Legge 10 novembre 2014 n. 162 che ha convertito il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 il legislatore italiano, dichiaratosi sensibile alla necessità di rendere più efficiente il sistema del recupero del credito e di stimolare quindi l'attrattività del sistema Paese agli investimenti, ha introdotto una serie di modifiche al codice di procedura civile ed all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. L'obiettivo dichiarato di tale intervento avrebbe dovuto essere quello di aumentare le probabilità di realizzazione del credito e di evitare vani tentativi di pignoramento infruttuoso e defatiganti ricerche beni spesso occultati.

L'entrata in vigore della riforma reca la data dell'11.12.2014 e, secondo il disposto normativo, le disposizioni in essa contenute avrebbero dovuto applicarsi alle esecuzioni (e quindi ai pignoramenti) intraprese da tale data.

Dopo cinque mesi dall'entrata in vigore sono stati vanificati gli obiettivi dichiarati, sono stati elevati i costi di accesso alla giustizia per i creditori e sono parimenti stati frustrati i diritti economici ad ottenere una porzione di retribuzione incentivante per il personale interessato.

Ma procediamo con ordine.

A) Sul potere negato all'ufficiale giudiziario di ricercare preventivamente i beni da sottoporre a pignoramento.

Il perno della riforma del processo esecutivo è l'attribuzione del potere al funzionario UNEP o all'ufficiale giudiziario, preposti alle attività di esecuzioni, di effettuare una ricerca preventiva dei beni tramite **accesso diretto** alle banche dati detenute dalle Pubbliche Amministrazioni (cfr art. 492 *bisc.p.c.*). Naturalmente questo potere di ricerca deve essere autorizzato caso per caso dal Presidente del Tribunale competente e la richiesta sconta obbligatoriamente il pagamento di un contributo unificato pari ad Euro 43 (art 13 comma 1 *quinquies* e art 14 comma 1 *bis* Testo Unico Spese di Giustizia).

Con nota del 18.11.2014, che si allega, la scrivente Organizzazione Sindacale, congiuntamente a CGIL e UIL, sollecitava l'emanazione, nel più breve tempo possibile, del disposto decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., fornendo i collegamenti telematici e le relative password necessarie per gli accessi telematici agli Ufficiali Giudiziari e ai Funzionari UNEP preposti alle attività di esecuzione.

Per un'incomprensibile perdurante ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi, lo strumento previsto è stato reso di fatto inapplicabile con la conseguenza che, allo stato, la parte istante (il creditore in attesa di soddisfazione) paga il contributo unificato e fa istanza di ricerche, il Presidente autorizza le medesime ma il personale addetto all'UNEP è impossibilitato a svolgere le operazioni di ricerca preventiva dei beni e ciò sia per un deficit normativo (l'emanazione dei decreti attuativi) che per un deficit tecnologico (nessuna amministrazione detentrica ha finora attribuito l'accesso diretto alle proprie banche dati). Vi è da dire che addirittura il potere di ricerca dei cespiti attivi del debitore, rispetto alla precedente versione dell'art 492 è allo stato addirittura compresso in quanto mentre prima era possibile per il personale UNEP fare richiesta alle c.d. banche dati ed attendere la risposta, oggi questa possibilità non esiste più (stante l'abrogazione dell'art 492 comma 7 c.p.c. sostituito dall'art. 492 bis)

In sintesi, con la mancata emanazione dei decreti attuativi, è stata addirittura stravolta la finalità della riforma a vantaggio del debitore che può continuare a godere della propria tranquillità confidando nell'inerzia degli organi dello Stato; il costo del servizio è aumentato ma la resa del medesimo è diminuita.

B) Sulla competenza della contrattazione collettiva a regolamentare gli aspetti retributivi .

Sempre nell'ottica di massimizzare le possibilità di realizzazione del credito la riforma ha introdotto un meccanismo di ricompensa della diligenza dell'ufficiale giudiziario procedente attribuendogli, quale fonte integrativa dell'ordinaria retribuzione, una percentuale sul buon esito dell'esecuzione (art. 122 DPR 15 dicembre 1959 n. 1229): ***“Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.*”**

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Con una risposta ad interpellato pubblicata anche sulla sezione intranet del sito del Ministero della Giustizia (Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA) il direttore generale DOG - dott.ssa Emilia Fagnoli - ha stabilito che ***“Si precisa, infine, che nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento (mobiliare o presso terzi) non rientrano le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti – quindici giorni per il pignoramento mobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi – od il caso di mancata indicazione all'ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell'art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c. – tenuto conto che tali casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le Parti successivi all'attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario. Tali ultimi casi, innanzi citati, non risultano essere contemplati dal novellato art. 122 D.P.R. 1229/59, stando al tenore letterale della stessa disposizione normativa”.***

In sintesi: se l'ufficiale giudiziario si applica zelantemente alla ricerca di beni da pignorare che siano suscettibili di un presumibile valore di realizzo ed il debitore, dopo che il processo esecutivo è iniziato, addivenga a più miti consigli e, temendo la vendita forzata, giunga ad un accordo di pagamento del debito col creditore e di conseguenza quest'ultimo si determini a non proseguire l'azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo del pignoramento, l'ufficiale giudiziario perderebbe (sempre secondo l'interpretazione del direttore) il diritto al compenso. Secondo l'interpretazione unilaterale del direttore, l'effetto incentivante per il lavoratore dell' UNEP sarebbe frustrato proprio quando vi è la dimostrazione che il debitore ha ceduto alle esigenze del creditore e che il credito si è realizzato. Come è pacificamente verificabile il libro III del codice di procedura reca come rubrica “Del processo di esecuzione” all'interno del quale si snodano le diverse modalità di esecuzione una delle quali è il pignoramento mobiliare (art. 513 e ss c.p.c.) che segna l'inizio del processo esecutivo. L'art 630 c.p.c. prevede che ***“oltre nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine stabilito dalla legge o dal giudice”.*** Tra i casi di mancata prosecuzione stabiliti dalla legge vi è proprio quello previsto dall'art 497 c.p.c. che sancisce la perdita di efficacia del pignoramento quando siano trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita ovvero quello di mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva entro 15 giorni dalla consegna dell'atto al creditore. Del resto è pacifico finora in giurisprudenza, ad esempio, che “nel processo esecutivo, l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 497 c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento **e l'estinzione del processo** ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (ex multis Cass. 9624/2003)

Il quadro normativo non è pertanto né chiaro né pacifico, come pretenderebbe l'interpretazione ministeriale, e necessita invece di un maggiore approfondimento che semmai solo le prime applicazioni della disciplina da parte della giurisprudenza potranno chiarire.

Ciò che però non è sindacabile è che l'art. 45 del decreto legislativo 165/2001 prevede che "**il trattamento economico fondamentale ed accessorio...è definito dai contratti collettivi**"; il Legislatore ha con ciò voluto valorizzare al massimo livello la partecipazione delle OO.SS. rappresentative alla definizione degli elementi retributivi. Tale principio non può che valere anche quando l'emolumento sia attribuito da una norma di legge e, nei casi di dubbia interpretazione, non può che essere il tavolo negoziale l'unico luogo deputato volto a definire od integrare le disposizioni normative.

Certo non può essere l'Amministrazione unilateralmente ad interpretare e definire quando spetta l'emolumento con un interpello rivolto alla classe forense!

C) Sulla mancanza di istruzioni per la liquidazione del compenso anche nei casi di vendita, assegnazione o conversione.

Questa Organizzazione Sindacale rileva che, dalle informazioni che giungono dai diversi uffici giudiziari, anche nei casi in cui il compenso è pacificamente dovuto (perché la vendita dei beni mobili è stata fruttuosa ovvero perché il debitore ha operato la c.d. conversione del pignoramento o perché dopo l'iscrizione a ruolo il processo si è estinto) i competenti giudici dell'esecuzione, in difformità dal disposto normativo, non liquidano i compensi spettanti agli addetti UNEP.

Contrariamente a quanto sarebbe dovuto accadere, nessuna istruzione risulta pervenuta dagli uffici centrali con riferimento alle modalità da parte degli ufficiali giudiziari procedenti di richiedere i compensi spettanti e sulle forme di cooperazione da attuare tra le cancellerie esecuzioni mobiliari e gli uffici NEP per la liquidazione dell'emolumento (stante peraltro l'incomunicabilità dei programmi applicativi di gestione) con la conseguenza che questo deficit organizzativo si tramuta in un deficit retributivo.

Tutto ciò premesso la scrivente Organizzazione Sindacale

DIFFIDA il Ministero della Giustizia a:

- 1) provvedere all'elaborazione dei decreti attuativi di cui all'art 155 quater disp.att. c.p.c.;
- 2) convocare urgentemente un tavolo negoziale volto a regolamentare la spettanza degli elementi retributivi accessori introdotti dalla novella ed inseriti nell'art. 122 ord. uff. giudiziari;
- 3) fornire agli uffici giudiziari istruzioni sulle modalità e sulla collaborazione delle cancellerie competenti al fine di ottenere la liquidazione dei compensi pacificamente dovuti e previsti dall'art 122 ordinamento ufficiali giudiziari.

Si resta in attesa di solleciti riscontri.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra



Roma 18.11.2014

Al Ministro della Giustizia
On Orlando

Al Capo di Gabinetto
Pres. Melillo

All'Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia

Al Capo Dipartimento dell'OG
Pres. Barbuto

Le recenti e significative modifiche apportate al Processo di esecuzione dal decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132, convertito il 10 novembre 2014 in legge n. 162 recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.», dispongono all'art. 19 c. 2 la ricerca dei beni da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, al pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Le indegini patrimoniali rappresentano un elemento essenziale per la tutela del credito e per la riduzione dei tempi di Giustizia.

Perché la riforma abbia buon esito e trovi effettiva attuazione è indispensabile consentire al più presto l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati con l'emanazione, nel più breve tempo possibile, del disposto decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., fornendo i collegamenti telematici e le relative password necessarie per gli accessi telematici agli Ufficiali Giudiziari e ai Funzionari UNEP preposti alle attività di esecuzione.

Del resto, gli uffici NEP sono ormai dotati di autonomi strumenti tecnologici e potrebbero, se necessario, dotarsi delle eventuali ulteriori risorse hardware facendo ricorso al fondo spese di ufficio, disponibile presso ognuno di essi e sotto il controllo diretto da parte del Capo dell'ufficio: così non gravando in alcun modo sul bilancio erariale e consentendo l'avvio dell'attività con la sola emanazione del decreto qui invocato.

L'innovazione al processo di esecuzione sarà in tal modo più proficua e potrà al più presto consentire la messa a regime del nuovo sistema di accertamento a sostegno dei creditori e del mercato nel giro di poche settimane, in considerazione del ruolo centrale delle nuove attività affidate dalla riforma agli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP.

CGIL FP

Nicoletta Grieco

CISL FP

Eugenio Marra

UIL

Domenico Amoroso